



**Comune di Pignataro Maggiore**  
**Provincia di Caserta**

**DETERMINAZIONE n. 714 del 30-11-2021**

**SERVIZIO AMMINISTRATIVO**  
**UFFICIO AFFARI GENERALI**

**COPIA DETERMINAZIONE**  
Registro Interno n. 266 del 30-11-2021

**Oggetto:** INCREMENTO ORARIO DI LAVORO PER N° 2 DIPENDENTI COMUNALI A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME DA 18 ORE A 30 ORE SETTIMANALI. APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTO INDIVIDUALE

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

*Sulla presente determinazione esprime parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, del D.lgs n. 267 del 2000 e art. 5, comma 1 e 4, del Regolamento dei Controlli Interni.*

**Considerato che:**

- con determina n. 362 del 10.07.2018 veniva bandito il concorso per n. 2 posti di istruttore amministrativo cat. C posizione economica C1, a tempo indeterminato e part time 18 h settimanali,
- con determina n.827 del 05.12.2019, venivano approvati i verbali della commissione di esame;
- con determina n. 910 del 24.12.2019, veniva approvato lo schema di contratto di lavoro relativo all'assunzione della dipendente Del Prete Marina e si procedeva all'assunzione della candidata utilmente collocata in graduatoria in prima posizione;
- con contratto individuale di lavoro del 30.12.2019, la dipendente prendeva servizio presso l'Ente;
- successivamente all'assunzione della predetta candidata, venivano collocate in quiescenza n. 4 dipendenti di categoria C posizione economica C5 (Romagnuolo/Manna/Borrelli/Feola), 1 categoria B (Ianniello), 1 categoria A (Penna);
- con determina n. 741 del 19.11.2020 veniva approvato lo schema di contratto di lavoro relativo all'assunzione del dipendente Nicoletti Pasquale e si procedeva all'assunzione del candidato utilmente collocato in graduatoria in seconda posizione;
- con contratto individuale di lavoro del 01.12.2020, il dipendente prendeva servizio presso l'Ente;
- pertanto, alla data odierna, risulta terminato il periodo di prova di entrambi i dipendenti;

**Visto che:**

- gli uffici risultano attualmente in sotto-organico, anche in considerazione degli intervenuti pensionamenti di n. 5 unità di categoria C;
- con nota prot. 5426 del 20.07.2020 il Responsabile dell'Area Finanziaria rappresentava la necessità di procedere a dotare l'ufficio di personale di categoria C in considerazione del carico di lavoro da cui lo stesso risulta gravato, nonché dell'intervenuto pensionamento della dipendente addetta al servizio tributi, richiamando le proprie comunicazioni precedenti;
- con analoga nota n. prot. 2911 dell'08.04.2021, il Responsabile dell'Area Finanziaria reiterava la richiesta di incrementare le ore del personale part-time;
- con nota prot. n. 823 del 28.01.2021 la dipendente Del Prete Marina comunicava la disponibilità all'aumento delle ore

- di servizio da 18h a 30h settimanali;
- con nota prot. n. 8180 del 05.11.2021 il dipendente Nicoletti Pasquale comunicava la disponibilità all'aumento delle ore di servizio da 18h a 30h settimanali;

**Visto** l'art.3 c.101, della legge n.244/2007;

**Rilevato** che la Corte dei Conti ha evidenziato che “in virtù della tassatività della disposizione normativa, il semplice incremento orario che non comporti una trasformazione in un contratto a tempo pieno, non rientra nelle previsioni dell'art. 3 c. 101 L. n. 244/2007 ” ex multis sez. controllo Campania n. 20/2014/PAR9”;

**Ritenuto** che per procedere al predetto incremento occorre comunque rispettare tutti i vincoli di spesa dettati dal legislatore per l'Ente di riferimento, nonché l'intesa con il dipendente;

**Vista** la legge 183 del 412.2010 che, innovando l'istituto del part time, ne ha previsto un utilizzo maggiormente flessibile nell'ottica dell'adeguamento alle esigenze organizzative dell'Ente e della migliore organizzazione del personale;

**Dato atto** che l'aumento pari a 12 h settimanali, per l'orario di servizio dei predetti dipendenti, trova copertura finanziaria nei risparmi dovuti alle cessazioni di personale;

**Considerato** che il processo di programmazione delle attività degli organi di governo è strettamente connesso alla disponibilità del personale dipendente, fermo restando il rispetto dei limiti consentiti dalla normativa e dalle disponibilità finanziarie;

**Preso atto** della nota del Responsabile del Servizio Finanziario dalla quale si evincono criticità nel perseguimento degli obiettivi a causa della carenza di personale con adeguata professionalità e che per consentire al Servizio la migliore organizzazione e suddivisione dei compiti occorre dotare lo stesso di un maggiore numero di ore da parte di un dipendente di categoria C, onde consentire la delega di alcuni procedimenti a personale con qualifica di istruttore, che possa adeguatamente coadiuvare il Responsabile del Servizio;

**Richiamati** gli artt. 13 e successivi del CCNL comparto Enti Locali relativo alla flessibilità del rapporto di lavoro e al part-time;

**Vista** la nota integrativa dell'Aran n. 315 /2012;

**Richiamati** i seguenti pareri della Corte dei Conti: -Del. n. 198/2011/PAR - Sezione Regionale di Controllo per la Toscana - secondo la quale “in virtù della tassatività della disposizione normativa il semplice incremento orario che non comporti una trasformazione in un contratto a tempo pieno, non rientra nella previsione dell'art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quindi non va computato quale nuova assunzione. Resta peraltro fermo che la facoltà di incremento di ore lavorative può essere esercitata solo nel rispetto di tutti i vincoli di spesa che il legislatore detta per l'amministrazione, previa intesa con il proprio dipendente”;

**Visti:**

il parere n. 496 /2011 - Sezione Regionale di Controllo per la Campania – nel quale si attesta quanto segue “questo Consesso dubita oggi fortemente (...) della possibilità di ricondurre alla previsione del 1° comma dell'art. 9 del D.L n. 78/2010 (in chiave di interpretazione costituzionalmente orientata di tale norma...), la fattispecie dell'incremento, da 18 a 30 ore settimanali, dell'orario di lavoro di un dipendente comunale assunto a tempo indeterminato, con rapporto a tempo parziale (“part-time”), posto che, in ordine a tale fattispecie, l'elemento novativo del rapporto appare afferire solo ed esclusivamente all'incremento dell'orario di lavoro e, quindi, alla maggiore quantità di lavoro richiesta al dipendente cui -in termini sinallagmatici- non può che corrispondere (...) una proporzionale, maggiore retribuzione”;

il parere 8/2012 - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna – secondo cui “solo una trasformazione da part-time a full time deve essere considerata una nuova assunzione, in quanto deve avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti vigenti in materia di assunzione, mentre esula dall'ambito di applicazione della suddetta disposizione (art. 3 comma 101, Legge 244/2007) -e dunque non può essere considerata una nuova assunzione-, l'incremento orario di un contratto part-time, purché non si determini una trasformazione del contratto a tempo pieno e purché l'incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale. L'operazione che il Comune intende realizzare ( incremento orario da 18 a 30 ore) è ammissibile purché l'incremento delle ore di part-time sia tale da non determinare trasformazione del contratto in tempo pieno e purché siano rispettati i limiti e i vincoli di cui alla normativa richiamata”;

Parere Sezione Lombardia n. 462/2012;

Parere Sezione Campania 338/2016 secondo cui, ai fini della percentuale di incremento orario, allo stato della normativa vigente e in assenza di previsione normativa, resta affidato alla discrezionalità dell'ente, individuare tale percentuale “in considerazione sia della pianta organica e delle relative *scoperture* sia soprattutto in considerazione delle ripercussioni e dei disagi che tale mancato incremento potrebbe provocare all'Ente e alla collettività di riferimento, i cui bisogni devono sempre costituire obiettivo primario dell'Ente” cfr. Sezione controllo Sardegna deliberazione n. 67/PAR/ 2012)

Parere n.225/2013 - Sezione Regionale di Controllo per la Campania nel quale viene chiarito che “sia pure con riferimento al contratto part - time, l'eventuale incremento orario non può essere considerata una nuova assunzione purché non determini una trasformazione del contratto a tempo pieno (che renderebbe applicabile il disposto dell'art. 3, comma 101,della legge 24 dicembre 2007, n. 244) e purché l'incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale, incluso quello di cui all'art. 76, comma 7, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 e s.m.i. (cfr. in termini Sez. controllo Toscana 198/2011/PAR; Sez. controllo Campania 496/2011/PAR)]”;

-Parere 168/2013/PAR - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto che chiarisce “l'ipotesi di sola trasformazione della percentuale lavorativa di un dipendente, assunto con contratto full-time, a tempo indeterminato, e successivamente trasformato

in contratto part-time a tempo indeterminato, non costituisca una nuova assunzione e può considerarsi ammissibile, nella misura in cui vengano rispettati i limiti ed i vincoli in materia di spesa per il personale di cui si ricorda, in particolare, l'obbligo di riduzione tendenziale della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e la percentuale non inferiore al 50% della spesa del personale sulle spese correnti di cui all'art. 76, comma 7, legge 133/2008: del rispetto di tali vincoli, il Collegio ne ribadisce il carattere inderogabile.”

-Parere della Corte dei Conti Campania, n. 144 del 26/05/2016, che nel solco di detto orientamento, stabilisce che per realizzare il prospettato aumento dell'orario lavorativo, è necessario il rispetto dei limiti generali in materia di spesa per il personale. La verifica del rispetto dei predetti limiti e vincoli è rimessa all'Ente che dovrà compierla prima di attivare la modifica al contratto part-time.

**Considerato**, quindi, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, l'incremento dell'orario di lavoro del personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale è ammissibile purché sia tale da non determinare una trasformazione in un contratto a tempo pieno, che, ai sensi della normativa, costituisce nuova assunzione, e purché siano rispettati i limiti ed i vincoli di cui alla normativa e alla giurisprudenza in materia di rispetto del limite massimo per la spesa del personale;

**Vista** la deliberazione di C.C. n° 18 del 05.06.2021 relativa all'approvazione del D.U.P. 2021/23;

**Vista** la deliberazione di C.C. n° 19 del 05.06.2021 relativa all'approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 con relativi allegati;

**Dato atto** che l'aumento di ore, per quanto precisato, non comporta trasformazione in un rapporto a tempo pieno e, pertanto, non può essere considerata nuova assunzione;

**Considerato** che tale aumento delle ore risulta già inserito nella programmazione finanziaria, atteso che nella delibera di programmazione del fabbisogno risulta prevista la trasformazione dei rapporti part-time a tempo pieno, con la conseguenza che il presente provvedimento rappresenta un risparmio di spesa rispetto a quanto programmato;

**Atteso** che l'Ente ha rispettato il pareggio di Bilancio;

**Dato atto** che l'incremento di spesa per l'attribuzione del trattamento economico, quale differenza stipendiale, comprensiva di oneri previdenziali, contributi assicurativi a carico dell'Ente, connesso con l'aumento della percentuale delle ore di lavoro è compatibile con i vincoli di spesa fissati dalla vigente normativa;

**Considerato**, altresì, che un contratto di lavoro part-time può essere trasformato in uno con prestazione di più ore, non prevedendo il vigente CCNL alcun limitetemporale per la trasformazione nell'ambito del regime di lavoro a tempo parziale;

**Valutata** l'esigenza di incrementare la percentuale di tempo parziale al fine di meglio assicurare l'efficienza ed il buon andamento dei predetti servizi ed in ragione delle motivazioni sopra esposte in funzione delle specifiche esigenze manifestate;

**Dato atto** che la modifica delle ore lavorative, di cui alla presente deliberazione, verrà formalizzata in apposito aggiornamento dell'originario contratto individuale di lavoro; Vista la vigente Dotazione Organica di cui alla deliberazione di G.C. n° 47 del 29.04.2021; - la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 29.04.2021 ad oggetto: “ Ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale”, esecutiva, dalla quale si rileva l'assenza di personale in esubero presso questo Ente;

-la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 29.04.2021 ad oggetto: “Approvazione del Piano di Azioni Positive triennio 2021/2023”, esecutiva;

**Ritenuto** di demandare agli Uffici comunali competenti di porre in essere tutte le azioni consequenziali ed inerenti alla presente deliberazione;

**Atteso** che il vigente quadro normativo, con particolare riferimento all'art. 48 del D.Lgs. n°267/2000, attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in merito;

**Visti:**

- gli atti d'ufficio;
- il D. Lgs. 267/00;
- il D. Lgs. 165/2001;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 09.11.2021;

## **DETERMINA**

**Di approvare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del provvedimento;

**Di variare** in aumento la prestazione lavorativa dei dipendenti Del Prete Marina e Nicoletti Pasquale, da n. 18h a n. 30h settimanali, con decorrenza 01.12.2021, al fine di conseguire una articolazione del part-time meglio rispondente alle esigenze di organizzazione e svolgimento dei servizi;

**Di dare atto** che l'incremento della spesa, quale differenza stipendiale comprensiva di oneri previdenziali, contributivi e assicurativi a carico dell'Ente, connesso con l'aumento della percentuale delle ore di lavoro part-time dei dipendenti, è compatibile con i vincoli di spesa fissati dalla vigente normativa in materia di finanza pubblica.

**Di stabilire** che il rapporto di lavoro è regolamentato dal contratto individuale, che sarà sottoscritto dal dipendente, fermo restando l'accertamento del possesso dei requisiti per l'assunzione presso la pubblica amministrazione.

**Di approvare** l'allegato schema di contratto individuale di lavoro.

**Di imputare** la spesa complessiva annuale per il trattamento stipendiale:

<b>Capitolo - Articolo</b>	172.1			
<b>Descrizione</b>	Stipendi ed altri assegni fissi			
<b>Missione</b>	01	<b>Programma</b>	4	<b>Titolo</b> 1
<b>Macroaggregato</b>	101	<b>Piano finanziario</b>	1.1.101.002	

**Di dare atto** che i contributi previdenziali e l'Irap vengono imputati ai capitoli di spesa del corrispondente centro di costo (capitoli 172.5-172.6-200.1).

**Di accertare,**

- ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

**Di dichiarare** che non sussiste a proprio carico l'obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, di cui al D.P.R. 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, al Codice integrativo di comportamento dei dipendenti comunali e alla Legge 190/2012.

Pignataro Maggiore li', 30-11-2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

F.to D'ONOFRIO ERNESTO

Parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis TUEL.

*Pignataro Maggiore li', 30-11-2021*

**Il Responsabile del Servizio CONTABILE**

F.to DOTT. GIOVANNI MAGLIOCCA

**VISTO SEGRETERIA**

La presente DETERMINAZIONE n. 714 del 30-11-2021, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in data odierna per rimanervi quindici (15) giorni consecutivi.

Pignataro Maggiore li 30-11-2021

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**

f.to Ernesto D'ONOFRIO

**REGISTRO GENERALE N° \_\_\_\_**

Il sottoscritto Messo Comunale, attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 30-11-2021, per giorni quindici (15) consecutivi.

**f.to IL MESSO COMUNALE**

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO**

Pignataro Maggiore li 30-11-2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**